



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622815; 09653622813



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n. 815

Prot. n. _____ del 31/10/2025

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 811 DEL 30/10/2025 - INCONTRO DI CALCIO REGGINA – NUOVA IGEA VIRTUS STADIO ORESTE GRANILLO IL 02.11.2025

IL DIRIGENTE

Visto che il 02.11.2025 con inizio alle ore 15.00 presso lo Stadio Comunale “O. Granillo” di Reggio Calabria, avrà luogo l’incontro di calcio “Reggina – Nuova Igea Virtus” valevole per la X giornata del campionato di serie D – girone I, dettagliando i provvedimenti da adottare per la circolazione;

Considerato che la circostanza richiede l’adozione di un adeguato provvedimento per disciplinare diversamente la circolazione e la sosta con l’istituzione di un divieto di transito e sosta (temporanei) lungo alcune vie circostanti lo Stadio Comunale e zone limitrofe;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Al fine di evitare intralcio alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

l’integrazione dell’ordinanza n. 811 del 30/10/2025

in via Luigi Galvani, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giovanni Falcone / via San Pietro e l’intersezione con via Giovanni Alfonso Borrelli

in via Antonio Mercalli, nel tratto compreso tra via Giovanni Alfonso Borrelli e via Erminio Berçarich / piazzale Tommaso Maestrelli;

in Largo Calopinace,

- l’interdizione al traffico veicolare,
- l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata o coattiva;

il 02/11/2025 dalle ore 12:00 fino a cessate esigenze e, comunque, non oltre le ore 19:00 eccetto autorizzati

Il traffico veicolare sarà deviato a cura della Polizia Municipale;

I bus ATAM dalle ore 12.00 fino a cessate esigenze e, comunque, non oltre le ore 19.00 del 02/11/2025 utilizzeranno come percorso alternativo il seguente itinerario:

- in direzione nord: viale Aldo Moro con svolta su via S. Giuseppe – viale Calabria.
- in direzione sud: Ponte Calopinace – via Giovanni Falcone - viale Calabria.

I pannelli integrativi per la segnaletica di divieto di sosta, le transenne per le interdizioni veicolari con relativa segnaletica saranno apposti cura e spese della ditta CASTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI S,R,L, con sede legale in Piazza Italia c/o Palazzo San Giorgio - 89125 - Reggio Calabria P.E.C.: postacertificata@pec.castorespl.it; P.E.O.: info@castorespl.it; che dovrà sempre comunicare per iscritto, con almeno 48 ore di anticipo all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it la data e l'ora di apposizione dei medesimi.

La Polizia Municipale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo codice della strada, sono incaricati alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate e in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.


Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo n. 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Reggio Calabria, li _____

Il Tecnico Istruttore:
Geom.  Bongiovanni

Il Responsabile del Servizio

Ing.  Diano

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco